

Allegato A al Rogito N. 898

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Finalità - Sede e Durata

Art. 1 - Denominazione e finalità del Circolo

**Antico Tiro a Volo - Associazione sportiva
dilettantistica**

1.1. Il Circolo Antico Tiro a Volo è una associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, denominata "Circolo Antico Tiro a Volo Associazione sportiva dilettantistica".

1.2. Il Circolo ha per scopo sociale la promozione, l'organizzazione, la pratica e la diffusione degli sport in genere e, in particolare del Nuoto, dei giochi del Calcio, del Calcio a 8, del Calcio a 5, del Tennis, del Golf, della Vela, dell'Atletica, nonché dei giochi del Bridge, del Burraco e del Biliardo e di ogni altro gioco deliberato dall'Assemblea.

1.3. Il Circolo ha anche lo scopo di sviluppare attività culturali e ludico-motorie amatoriali, nonché incontri e conferenze che abbiano per oggetto questioni di rilevanza sportiva, sociale, culturale ed economica.

1.4. Il Circolo può aderire alle Federazioni

sportive e ad Enti di promozione sportiva.

1.5. Il Circolo svolge funzione educativa e didattica a favore dei giovani, avviandoli alla pratica dello sport e perfezionando la loro preparazione secondo le tradizioni sociali.

1.6. Il Circolo accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, nonché alle norme e alle direttive del Comitato internazionale olimpico (Cio), del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e delle Federazioni sportive internazionali e di qualsiasi altro soggetto dell'Ordinamento sportivo.

1.7. Il Circolo accetta incondizionatamente di conformarsi altresì agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali cui delibererà d'aderire. In tale caso, il Circolo s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari e decisioni di carattere tecnico, che gli Organi competenti delle Federazioni adottino nei suoi confronti.

Art. 2 - Sede e durata

2.1. Il Circolo ha sede in Roma, Via Eugenio Vajna n. 21.

2.2. La sua durata è a tempo indeterminato.

Titolo II

Entrate - Patrimonio Sociale e Bilancio

Art. 3 - Entrate

3.1. Le entrate del Circolo sono costituite da:

a) quote sociali;

b) contributi e compensi riscossi dal Circolo nello svolgimento delle sue attività;

c) eventuali donazioni, lasciti e contributi di Soci o di terzi;

d) eventuali altre entrate.

Art. 4 - Patrimonio

4.1. Il Patrimonio del Circolo è costituito:

a) dalle disponibilità di cassa, dai crediti e dai fondi di riserva accantonati;

b) dagli impianti sportivi di proprietà del Circolo;

c) da macchine, attrezzi mobili e suppellettili del Circolo;

d) da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti al Circolo nonché dai trofei vinti dal Circolo.

Art. 5 - Bilancio

5.1. L'anno sociale ha inizio dal 1° gennaio di ciascun anno.

5.2. Il bilancio annuale viene chiuso al 31

dicembre di ogni anno ed è tenuto a disposizione dei Soci presso la segreteria del Circolo durante i 15 giorni precedenti la riunione dell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione.

5.3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e/o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo III

Categorie dei Soci, Ammissioni e Quote Sociali

Art. 6 - Categorie di Soci e diritti

6.1. I Soci ordinari del Circolo sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Effettivi;
- c) Soci Onorari.

6.2. Tutti i Soci ordinari hanno diritto di partecipare alla vita associativa e alle attività sociali.

6.3. È esclusa la temporanea partecipazione alla vita associativa.

6.4. Sono previste anche le categorie dei Partecipanti e degli Iscritti Tesserati. La disciplina di tali categorie è dettata,

rispettivamente, nei successivi articoli 13 e 14.

Art. 7 - Soci Fondatori

7.1. Sono Soci Fondatori i Soci Effettivi che, con le loro attività hanno dato un contributo determinante sia per la costituzione del Circolo che per il suo sviluppo e successo.

7.2. La nomina dei Soci Fondatori è deliberata dal Consiglio Direttivo, con adeguata motivazione.

Art. 8 - Soci Effettivi

8.1. Sono Soci Effettivi coloro che sono stati ammessi al Circolo con le modalità previste dal presente Statuto, successivamente all'acquisto delle azioni della Polisportiva Parioli S.p.a.

Art. 9 - Soci Onorari

9.1. Sono Soci Onorari coloro ai quali viene conferita tale qualifica per particolari benemerienze.

9.2. Essi sono esenti dall'acquisto delle azioni della Polisportiva Parioli S.p.a., delle quote e dei contributi sociali.

9.3. La nomina e la revoca dei Soci Onorari sono deliberate dal Consiglio Direttivo, con adeguata motivazione.

Art. 10 - Accesso al Circolo

10.1. Possono accedere al Circolo:

- i Soci Onorari;

- i Soci Fondatori ed i Soci Effettivi, che abbiano perfezionato la propria iscrizione in data anteriore al 31 dicembre 2004, e che abbiano la piena ed esclusiva proprietà di almeno un'azione privilegiata della Polisportiva Parioli S.p.a., che ai fini dell'accesso al Circolo non è trasmissibile né *inter vivos* né *mortis causa*;

- i Soci Fondatori ed i Soci Effettivi, che abbiano perfezionato la propria iscrizione al Circolo in data successiva al 1° gennaio 2005, e che abbiano la piena ed esclusiva proprietà di almeno un pacchetto di n. 1.100 Azioni Ordinarie della Polisportiva Parioli S.p.a.;

- i Partecipanti.

Art. 11 - Ammissione di nuovi Soci

11.1. Chi aspira a far parte del Circolo in qualità di Socio deve presentare apposita domanda scritta al Presidente.

11.2. La domanda deve essere controfirmata da due Soci in veste di presentatori, i quali abbiano almeno 3 anni di appartenenza al Circolo ed abbiano la qualità di Socio Fondatore o Socio Effettivo.

11.3. I Soci presentatori hanno il compito di

presentare il candidato e garantirne la

rispettabilità. Essi fanno conoscere il candidato

personalmente al Presidente o al Vice Presidente.

11.4. Il candidato deve risultare proprietario

almeno di un pacchetto di n. 1.100 Azioni

Ordinarie della Polisportiva Parioli S.p.a. entro

e non oltre 30 giorni dalla data di

perfezionamento dell'ammissione. Trascorsi 30

giorni dalla data della delibera senza che la

proprietà delle azioni sia stata effettivamente

conseguita, l'ammissione si intende come non

effettuata.

11.5. La domanda, in regola con le norme

statutarie, viene istruita dal Presidente, il

quale dà comunicazione al Consiglio Direttivo

delle informazioni acquisite sul conto del

candidato.

11.6. Sull'accoglimento della domanda delibera il

Consiglio, con voto palese.

11.7. L'ammissione dei candidati diventa

definitiva se, entro 30 giorni dalla pubblicazione

in bacheca dei nomi dei nuovi soci, non perviene

al Presidente alcuna opposizione motivata da parte

degli altri Soci.

11.8. In caso di opposizione, l'ammissione viene

temporaneamente sospesa. I motivi di opposizione sono sottoposti all'esame del Consiglio Direttivo, che decide in maniera definitiva in merito all'ammissione del candidato.

11.9. Il candidato ammesso ha diritto di frequentare il Circolo soltanto dopo il versamento della quota annuale, proporzionalmente al periodo di competenza nelle modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

11.10. Il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di comunicazione della nomina. In difetto, previo sollecito, da comunicare anche ai Soci presentatori, il candidato è considerato radiato dal Circolo.

11.11. Lo status di Socio è intrasmissibile.

Art. 12 - Soci Effettivi o Fondatori Assenti

12.1. Dopo 3 anni di appartenenza al Circolo, salvo diversa disposizione del Regolamento, il Socio Effettivo o Fondatore può chiedere per iscritto al Presidente di essere collocato nella posizione di Socio Assente per un anno solare.

12.2. La richiesta è deliberata dal Presidente di concerto con il Consigliere Tesoriere. Il Socio assume la qualità di Socio Assente.

12.3. Il Socio assente è tenuto al pagamento delle

quote in misura ridotta, ma deve pagare in misura intera i contributi straordinari deliberati a carico dei Soci. Se il Socio assente chiede di riprendere la qualifica di Socio Effettivo o Fondatore in corso d'anno, è tenuto al pagamento della quota intera dall'inizio dell'anno.

12.4. Il Socio Assente può frequentare il Circolo per non più di 28 giorni all'anno, salvo diversa disposizione del Regolamento del Circolo. Tali giorni possono essere anche consecutivi.

12.5. Il Socio Assente, il suo nucleo familiare e il Partecipante, a cui si è data la possibilità di iscriversi come tale, hanno la possibilità di frequentare il Circolo per non più di 28 giorni all'anno.

Art. 13 - Partecipanti

13.1. Il coniuge non separato legalmente e/o compagno/a, nonché i figli di età compresa tra 26 e 40 anni del Socio Effettivo o Fondatore possono essere ammessi al Circolo in qualità di Partecipanti, salvo diversa disposizione prevista dal Regolamento.

13.2. Dei Partecipanti viene tenuto apposito elenco.

13.3. I figli del Socio fino all'età di 26 anni

possono frequentare il Circolo a titolo gratuito.

Art. 14 - "Iscritti Tesserati" alle attività

sportive

14.1. Sono "Iscritti Tesserati" tutti coloro che chiedono al Circolo di partecipare esclusivamente alle attività sportive agonistiche e dilettantistiche del Circolo.

14.2. Gli "Iscritti Tesserati" sono tenuti al versamento di un corrispettivo specifico stabilito dal Consiglio Direttivo, oltre a ulteriori somme eventualmente previste nel corso dell'anno.

14.3. Gli "Iscritti Tesserati" non possono partecipare alle attività sociali e non hanno alcun diritto di voto.

Art. 15 - Dimissione del Socio

15.1. Il Socio che decida di non appartenere più al Circolo deve notificare le proprie dimissioni per iscritto.

15.2. Dalla data di efficacia delle dimissioni il Socio dimissionario perde ogni diritto alla frequentazione del Circolo.

15.3. Il Socio dimissionario è comunque tenuto al pagamento dell'intera quota relativa all'anno in corso.

15.4. Le somme versate per l'annualità in corso

non sono rimborsabili.

Titolo IV

Organi del Circolo

Art. 16 - Organi del Circolo

16.1. Gli organi del Circolo sono:

a) l'Assemblea dei Soci, di cui al precedente art.

6.1.;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Tesoriere;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 17 - Assemblea dei Soci

17.1. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale dal Consiglio Direttivo, a cura del Presidente, almeno otto giorni prima della data prevista, mediante convocazione diretta a ogni Socio per il tramite di lettera, e-mail ovvero con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ad assicurare la conoscenza al Socio, presso l'indirizzo anche di posta elettronica comunicato dal Socio stesso, nonché per il tramite di affissione nella bacheca del Circolo e di pubblicazione sul sito web del Circolo.

17.2. La convocazione dell'Assemblea deve

contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti sui quali i Soci sono chiamati a deliberare.

17.3. Trascorsi 30 minuti dall'orario di inizio previsto dalla convocazione, senza che sia raggiunto il numero necessario dei partecipanti, l'Assemblea si considera riunita nello stesso luogo, un'ora dopo, in seconda convocazione.

17.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in subordine, dal Vice Presidente o dal Consigliere che abbia maggiore anzianità di appartenenza al Circolo.

17.5. Chi presiede l'Assemblea propone la nomina di un Segretario per la compilazione del verbale della riunione che viene trascritto in un apposito registro. Tale registro è conservato a cura del Consiglio Direttivo. Copia del verbale viene tenuta a disposizione dei Soci presso la Segreteria del Circolo.

17.6. Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto a un voto. Sono ammesse deleghe nella misura stabilita dal regolamento del Circolo.

Ciascun socio presente all'Assemblea può rappresentare soci assenti che abbiano diritto al

voto. In questa ipotesi ha diritto di votare in loro vece. La delega deve avere forma scritta ed è consentita qualsiasi sia l'ordine del giorno.

17.7. Nel corso dell'Assemblea non possono essere trattati argomenti che non siano all'ordine del giorno.

17.8. Le votazioni possono aver luogo, a seconda di quanto stabilito da chi presiede l'Assemblea, per alzata di mano o per appello nominale; l'elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti deve avvenire necessariamente per scrutinio segreto.

17.9. Le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

17.10. L'Assemblea si distingue in Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria.

Art. 18 - Assemblea Ordinaria

18.1. L'Assemblea Ordinaria è convocata a cura del Presidente almeno una volta l'anno, non oltre il 30 giugno, in una data stabilita dal Consiglio Direttivo.

18.2. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando intervenga almeno il 40 per cento dei Soci e, in seconda convocazione, quando intervenga almeno il 10 per cento.

18.3. Le delibere sono valide con il voto della maggioranza dei partecipanti.

18.4. L'Assemblea Ordinaria elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

18.5. L'Assemblea Ordinaria delibera:

a) sull'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo, nonché sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) sulla misura della quota sociale annua per i Soci Fondatori ed Effettivi;

c) sulla ratifica delle decisioni del Consiglio Direttivo che, ai sensi del presente Statuto, devono essere confermate dall'Assemblea;

d) su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su proposta di almeno trenta Soci che ne facciano richiesta scritta al Presidente in data anteriore al primo dicembre e primo luglio di ogni anno, e che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea Straordinaria;

e) sull'approvazione del regolamento e delle sue modificazioni.

Art. 19 - Assemblea Straordinaria

19.1. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, a cura del Presidente, ovvero su richiesta di un quinto dei Soci. In tale ultimo caso, l'Assemblea deve essere convocata entro un mese dalla richiesta.

19.2. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando intervenga, in prima convocazione, almeno il 50 per cento dei Soci e, in seconda convocazione, almeno il 15 per cento.

19.3. Le delibere sono valide con il voto della maggioranza dei partecipanti.

19.4. L'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria verte unicamente sugli specifici argomenti per i quali è stata richiesta la convocazione.

19.5. Sono di competenza esclusiva dell'Assemblea Straordinaria le decisioni che abbiano per oggetto:

a) modifiche statutarie;

b) scioglimento del Circolo e nomina dei liquidatori.

19.6. Per il resto, si applicano all'Assemblea Straordinaria tutte le norme previste per l'Assemblea Ordinaria, in quanto compatibili.

Art. 20 - Presidente

20.1. Il Presidente è scelto dall'Assemblea fra i Soci Effettivi o Fondatori, dura in carica quattro anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

20.2. Il Presidente rappresenta il Circolo nei confronti di terzi e in giudizio, presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, salvo che intenda demandare ad altri tale ultima funzione, in conformità alle norme del presente Statuto; coordina l'attività del Consiglio Direttivo e degli altri organi e dei servizi del Circolo; sovrintende al complesso delle attività sociali.

20.3. Il Presidente designa i Consiglieri che ritenga di preporre a sovrintendere l'esercizio di determinate gestioni o attività e può delegare uno o più consiglieri alla firma degli atti relativi a determinate gestioni.

20.4. Il Presidente può conferire incarichi speciali a singoli soci per il raggiungimento dei fini sociali.

20.5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate fino allo svolgimento della prima Assemblea Ordinaria dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo e, in

caso di impossibilità, dal Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al Circolo.

20.6. L'Avv. Michele Anastasio Pugliese, in considerazione degli indubbi meriti riconosciutigli per la fondazione, lo sviluppo e l'accrescimento del Circolo, assume automaticamente la carica di Presidente Emerito all'atto della cessazione dall'attuale carica di Presidente del Circolo stesso.

20.7. Al predetto Presidente Emerito sono attribuite esclusivamente le seguenti funzioni:

- relazioni pubbliche da esercitarsi di concerto con il Presidente;
- incontri con gli aspiranti nuovi Soci da esercitarsi di concerto con il Presidente.

Art. 21 - Consiglio Direttivo

21.1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei consiglieri eletti fra i Soci.

21.2. Il Consiglio dura in carica quattro anni e i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

21.3. Il Consiglio Direttivo, all'inizio del proprio mandato, elegge nel proprio seno il Vice Presidente e il Tesoriere e nomina altresì un Segretario che deve comunque essere Socio del

Circolo.

21.4. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni o società sportive dilettantistiche appartenenti alla stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI ovvero nell'ambito della stessa disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

21.5. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro Consiglieri.

21.6. Affinché siano valide le deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri oltre al Presidente o al Vice Presidente; tuttavia, le deliberazioni sull'ammissione di nuovi Soci devono essere adottate con la presenza di almeno cinque componenti del Consiglio Direttivo.

21.7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

21.8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente e, in subordine, dal Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al Circolo.

21.9. Di ogni riunione e deliberazione del Consiglio Direttivo viene compilato in apposito registro un verbale firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci, nonché dal Segretario. Copia del Verbale deve essere fatta pervenire a ciascun Consigliere e tenuta a disposizione dei Soci presso la Segreteria del Circolo, fatto salvo quanto prescritto dalle norme vigenti.

21.10. Nel caso di rinuncia o di reiterata assenza non giustificata per almeno cinque sedute di uno o più Consiglieri questi vengono sostituiti a tutti gli effetti dal Socio o dai Soci che, nelle rispettive votazioni, seguivano in graduatoria l'ultimo degli eletti.

21.11. Qualora venga meno, nel corso dello stesso anno sociale, per dimissioni o altre cause, un numero di Consiglieri maggiore di tre, deve essere convocata un'apposita Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

22.1. Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, organizzativa, sportiva e amministrativa del Circolo e di esso promuove gli sviluppi e regola il funzionamento.

22.2. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni

	potere per la gestione del Circolo e ha facoltà di	
	compiere gli atti che ritenga opportuni per	
	l'attivazione e il raggiungimento degli obiettivi	
	dello stesso. A tal fine, il Consiglio può	
	attribuire deleghe specifiche ai propri	
	Consiglieri, per determinati settori o attività.	
	Il Consigliere delegato riferisce sull'attività	
	svolta in ogni riunione del Consiglio.	
	22.3. In particolare il Consiglio:	
	a) provvede a far osservare lo Statuto sociale ed	
	emana ogni disposizione occorrente per il buon	
	andamento del Circolo;	
	b) esamina le domande di ammissione dei nuovi Soci	
	e delibera sull'eventuale accettazione delle	
	stesse;	
	c) propone all'Assemblea l'ammontare della quota	
	sociale annua e determina l'ammontare delle quote	
	sociali dovute dai Soci Assenti e dei	
	Partecipanti, nonché ogni altra eventuale	
	contribuzione ordinaria;	
	d) provvede alla buona conservazione della Sede	
	sociale e delle installazioni sportive;	
	e) provvede alla conservazione dei libri e	
	registri prescritti dal presente Statuto, degli	
	atti e verbali relativi alle singole votazioni,	

	dei documenti storici, contabili, amministrativi e	
	legali pertinenti alle attività del Circolo;	
	f) determina i compiti e le funzioni specifiche	
	del personale dipendente;	
	g) assume ogni determinazione in ordine al	
	rapporto di lavoro del personale di qualunque	
	categoria;	
	h) redige il bilancio preventivo e quello	
	consuntivo da sottoporre all'Assemblea Ordinaria;	
	i) può nominare commissioni e designare i singoli	
	Soci cui affidare compiti speciali o lo studio di	
	determinati problemi;	
	j) autorizza la sottoscrizione del capitale	
	sociale in Società sportive dilettantistiche ed	
	enti aventi il medesimo scopo, costituiti o da	
	costituire, in cui il Circolo risulti anche socio	
	unico; autorizza inoltre l'acquisto di quote di	
	Società sportive dilettantistiche; autorizza	
	altresì la stipulazione, le modifiche e il rinnovo	
	di contratti di gestione, di locazione e di	
	compravendita di beni, macchinari, di fornitura e	
	di appalto, di permuta, di conti correnti bancari,	
	delle assicurazioni dei vari rischi e ogni	
	contratto che ritiene utile per gli scopi sociali	
	e buon andamento del Circolo, entro il limite di	

valore fissato eventualmente dal Regolamento del Circolo;

k) autorizza il godimento esclusivo, a titolo oneroso, delle strutture sociali in favore dei Soci che lo richiedano per feste, incontri culturali e altre attività sociali;

l) promuove l'attività del Collegio dei Probiviri in conformità alle norme dello Statuto;

m) indice la consultazione scritta nei casi previsti dallo Statuto;

n) provvede ad ogni altro compito demandatogli dallo Statuto.

Art. 23 - Tesoriere

23.1. Il Tesoriere sovrintende alle finanze del Circolo.

23.2. Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa, delle entrate e di ogni altra operazione contabile.

23.3. Il Tesoriere predispone il bilancio, che sottopone al Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti

24.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

24.2. I Revisori dei Conti durano in carica

quattro anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

24.3. Per essere eletti i Revisori dei Conti devono essere Soci e non far parte del Consiglio Direttivo.

24.4. Coloro che vengono eletti col maggior numero dei voti sono membri effettivi; gli altri eletti sono membri supplenti.

24.5. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti eleggono nel loro seno un Presidente.

24.6. Nel caso di rinuncia o di reiterata assenza per almeno cinque sedute di un membro effettivo, questi viene sostituito a tutti gli effetti dal primo dei membri supplenti.

24.7. Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la gestione finanziaria del Circolo e si esprime collegialmente, con apposite relazioni, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo, presentando una relazione scritta all'Assemblea Ordinaria.

24.8. Il Collegio dei Revisori partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere consultivo sulle questioni finanziarie.

Art. 25 - Collegio dei Probiviri

25.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre

	membri scelti dal Consiglio Direttivo fra i Soci	
	Effettivi o Fondatori che godono di particolare	
	autorevolezza e prestigio.	
	25.2. I componenti durano in carica quattro anni	
	non possono essere scelti per più di due mandati	
	consecutivi.	
	25.3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia su	
	qualsiasi argomento il Consiglio Direttivo ritenga	
	di sottoporre al suo giudizio sulle controversie	
	insorte fra Soci, nonché fra i Soci e il Circolo	
	e, in particolare, sul comportamento tenuto dai	
	Soci e dai loro ospiti.	
	25.4. L'intervento del Collegio dei Probiviri è	
	consultivo, salvo quanto diversamente disposto dal	
	Regolamento; il Consiglio Direttivo decide in	
	merito all'irrogazione delle sanzioni di cui al	
	successivo art. 28.	
	25.5. Il Collegio dei Probiviri propone su base	
	documentale con facoltà di audizione su richiesta	
	di ciascuna parte e si pronuncia entro i termini	
	stabiliti dal Regolamento.	
	Art. 26 - Modalità per le elezioni alle cariche	
	sociali	
	26.1. I membri del Consiglio Direttivo e i	
	Revisori dei Conti effettivi e supplenti sono	

eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea

Ordinaria.

26.2. Le operazioni di voto avvengono sotto il controllo di un Comitato di scrutatori composto da almeno tre membri prescelti tra i Soci presenti nell'Assemblea.

26.3. Per effettuare le votazioni vengono consegnate ai votanti apposite schede previa sottoscrizione, da parte del Socio, di un apposito registro.

26.5. Le schede non devono recare nomi prestampati di candidati; esse devono essere riempite dai Soci ammessi alla votazione e depositate in apposite urne.

26.6. I Soci in regola con i pagamenti delle quote e dei contributi sono ammessi a votare fino al momento della conclusione dell'Assemblea.

26.7. Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la conclusione dell'Assemblea e sono effettuate dal Comitato degli scrutatori.

26.8. Laddove in una scheda risulti indicato un numero di nomi eccedente quello degli eleggendi, la scheda stessa è considerata valida limitatamente ai primi nomi indicati e fino al limite del numero di candidati validamente

esprimibili.

26.9. Nessun Socio può ricoprire contemporaneamente più cariche elettive. Nel caso venga eletto a più di una carica, egli deve optare per una di esse. Il posto resosi vacante viene coperto dal primo dei non eletti nella votazione tenutasi nell'Assemblea di quel giorno.

Art. 27 - Disposizioni comuni agli Organi

collegiali

27.1. Le dimissioni della maggioranza dei componenti di un Organo collegiale comportano automaticamente la decadenza dell'Organo stesso.

27.2. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta automaticamente la decadenza di tutti gli altri Organi collegiali, nonché del Presidente, che rimarrà in carica per la gestione ordinaria fino a nuova elezione.

27.3. Qualora nel corso dell'espletamento di un mandato ai componenti originariamente prescelti debbano subentrarne di nuovi, il mandato di questi ultimi cessa alla data di scadenza dell'Organo.

Titolo V

Disposizioni Generali

Art. 28 - Sanzioni

28.1. Qualora un Socio venga meno alle norme di

convivenza sociale ovvero compia azioni

disonorevoli, tanto all'interno del Circolo,

quanto al di fuori di esso, il Consiglio Direttivo

lo deferisce al Collegio dei Probiviri, di cui

all'art. 25, dandogliene comunicazione scritta,

adeguatamente motivata.

28.2. Il Consiglio Direttivo, in attesa della

delibera del Collegio dei Probiviri, può vietare

al Socio di frequentare il Circolo e di utilizzare

gli impianti.

28.3. Il Collegio, invitato l'interessato a

fornire spiegazioni scritte, acquisita ogni

opportuna informazione e svolti gli accertamenti

del caso, si pronunzia con motivata decisione, che

viene trascritta in apposito registro.

28.4. La decisione può essere assunta dal Collegio

a maggioranza, ma deve comunque essere

sottoscritta da tutti i suoi componenti, pur senza

fare menzione di quello eventualmente

dissenziante.

28.5. Il Collegio, a seconda della gravità dei

fatti e di eventuali precedenti, propone al

Consiglio Direttivo l'applicazione di una delle

seguenti sanzioni:

a) ammonizione;

b) censura;

c) sospensione temporanea;

d) radiazione.

28.6. L'ammonizione consiste nell'invito scritto rivolto al Socio di non ricadere nell'infrazione rilevata.

28.7. La censura consiste in una nota di biasimo, rivolta per iscritto al Socio. La censura comporta l'ineleggibilità a qualsiasi carica sociale, per un periodo di due anni.

28.8. La sospensione consiste nel divieto per il Socio di frequentare il Circolo e di utilizzarne gli impianti per un periodo da un mese a un anno.

La sospensione, per tutta la sua durata, comporta il divieto per il Socio di frequentare il Circolo o di utilizzarne a qualsiasi titolo gli impianti, anche in qualità di invitato di altri Soci. La sospensione temporanea comporta l'incapacità del Socio di essere eletto a cariche sociali per un periodo di dieci anni.

28.9. La radiazione consiste nella perdita definitiva della qualità di Socio. La radiazione comporta il divieto per il Socio radiato di frequentare il Circolo o di utilizzarne a qualsiasi titolo gli impianti, anche in qualità di

invitato di altri Soci.

28.10. Il Collegio provvede a conservare, oltre al registro delle decisioni, gli atti di tutte le pratiche istruite.

28.11. Le decisioni del Collegio, nonché le sanzioni disposte dal Consiglio Direttivo sono comunicate all'interessato, con diretta consegna a mano, dietro rilascio di ricevuta, ovvero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

28.12. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o della raccomandata, l'interessato ha facoltà di presentare reclamo al Presidente del Circolo.

28.13. Il reclamo deve essere consegnato a mano presso la Segreteria del Circolo, che ne rilascia ricevuta, ovvero inoltrato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

28.14. Il Presidente, ascoltato il Socio, e disposti, ove lo ritenga opportuno, ulteriori accertamenti, può chiedere al Consiglio Direttivo un ulteriore esame del caso.

28.15. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

28.16. L'interessato ha facoltà di essere personalmente sentito e di farsi rappresentare da

un Socio che lo difenda, in ogni grado della contestazione.

Art. 29 - Rapporti tra Circolo e Soci

29.1. Il Socio, quando entra a far parte del Circolo, deve comunicare il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica presso il quale dispone che sia effettuata ogni eventuale comunicazione a lui diretta.

29.2. Nel caso di variazione, il Socio è tenuto, nel proprio interesse, a darne immediata comunicazione scritta, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante consegna a mano di comunicazione scritta alla Segreteria del Circolo, che ne rilascia ricevuta.

29.3. Ogni eventuale comunicazione del Circolo nel domicilio o all'indirizzo di posta elettronica comunicati è validamente effettuata.

29.4. In caso di trasferimento all'estero, il Socio deve, a ogni effetto dei rapporti con il Circolo, eleggere domicilio in Italia.

Art. 30 - Modifiche statutarie

30.1. Di ogni proposta di modifica dello Statuto deve essere data notizia, con il nuovo testo, mediante deposito dello stesso presso la Sede

sociale nei 15 giorni che precedono l'Assemblea.

Art. 31 - Regolamento per l'applicazione dello

Statuto

31.1. Per l'esecuzione del presente Statuto il Consiglio Direttivo predispone un apposito Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 32 - Scioglimento del Circolo

32.1. Lo scioglimento del Circolo e la devoluzione del patrimonio sociale devono essere disposti dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo e negli altri casi previsti dalla legge.

32.2. In caso di estinzione o di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe e comunque aventi finalità sportive, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta da norme di legge vigenti.

Copia su supporto informatico dell'allegato "A" all'atto a mio rogito in data 1 luglio 2021, repertorio numero 1223, conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68-ter della l. 16 febbraio 1913, n. 89, che si trasmette ad uso consentito dalla legge.

Roma, 24 agosto 2021